

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
MEDICI
Loro Sedi

Riscossione accentrata dei compensi per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche esercitate in “strutture sanitarie private”

La Legge Finanziaria 2007, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 commi da 38 a 42, ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.

La norma dispone che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell'ambito di una struttura sanitaria privata debba essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno l'obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del medico e riversarlo contestualmente al medesimo.

L'obbligo è posto in capo alle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. La circolare n. 13 del 15/03/2007 dell' Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “*strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari*”. In merito si segnala che con Risoluzione del 13/07/2007 n. 171 l' Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito posto dell' Associazione Italiana Dentisti, ha chiarito che l'obbligo ricade su qualsiasi soggetto indipendentemente dalla modalità organizzativa stessa, pertanto la norma coinvolge anche i medici organizzati in studi individuali.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

La riscossione accentrata ha per oggetto i compensi spettanti agli esercenti “attività di lavoro autonomo medica e paramedica” ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

Rimangono escluse da tale ambito applicativo le prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata, la quale emette fattura direttamente al cliente/paziente (il medico invece emette fattura alla struttura sanitaria); come parimenti sono escluse le prestazioni rese dai medici in regime di intramoenia.

La norma stabilisce che la struttura sanitaria privata deve provvedere alla registrazione “nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro” del compenso incassato o gestito e deve comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate “l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.

Non poche perplessità sorgono in merito alla definizione alquanto estensiva di struttura sanitaria privata proposta dall'amministrazione finanziaria, in tal senso sarebbe auspicabile una richiesta di chiarimenti ufficiali da parte degli Ordini delle varie professioni sanitarie.

Infine facciamo presente che alla data odierna non è ancora stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante modalità e termine dell'obbligo di invio telematico della comunicazione.

Considerata la particolare difficoltà della materia e gli innumerevoli dubbi ancora non risolti, Vi esortiamo a voler analizzare ogni singola fattispecie ed i relativi obblighi, lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per i dovuti approfondimenti.

Milano, 29 settembre 2007.

STUDIO SESANA ASSOCIATI